



**DOCUMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA  
E QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI CRÉDIT AGRICOLE  
FRIULADRIA S.p.A.**

11 marzo 2021

## INDICE

1. PREMESSA.....	2
1.1. Caratteristiche della Banca e modello di Corporate Governance .....	2
2. LINEE APPLICATIVE .....	4
2.1. Principi Generali.....	4
2.2. La composizione quantitativa.....	4
2.3. La composizione qualitativa.....	5
2.4. Requisiti professionalità .....	5
2.5. Requisiti di onorabilità .....	7
2.6. Disponibilità di tempo.....	9
2.7. Limiti al cumulo di incarichi .....	10
2.8. Incompatibilità (c.d. 'interlocking') .....	11
2.9. Indipendenza .....	11
2.9.1. Indipendenza di giudizio.....	13
2.10. Quote di genere .....	14
3. PROCEDURA DI NOMINA .....	15
3.1 Questionario "Fit & Proper" BCE .....	15
4. ELENCO ALLEGATI.....	17

## **1. PREMESSA**

Le vigenti Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di Governo Societario, conformemente alle regole, ai principi e alle linee guida elaborate dalle Autorità del settore anche a livello internazionale ed in particolare europeo<sup>1</sup> (di seguito complessivamente richiamati per brevità come la "Normativa"), disciplinano il ruolo ed il funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo delle banche nonché il rapporto di questi con la struttura aziendale, tenendo conto che gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione.

Con specifico riferimento alla composizione ed alla nomina degli organi sociali, la Normativa prevede che il relativo processo, che vede coinvolti più organi e funzioni, sia diretto ad assicurare che negli organi di amministrazione e in quelli di controllo siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo attribuito. Pertanto, le professionalità necessarie a realizzare questo risultato devono essere definite *ex ante* e riviste nel tempo, se necessario, per tenere conto delle criticità emerse e il processo di selezione e di nomina dei candidati deve tener conto di tali indicazioni.

Per favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre per il rinnovo e/o la sostituzione di membri dell'organo amministrativo, si porta a conoscenza dei Soci la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet <https://gruppo.credit-agricole.it> affinché se ne possa tener conto nella scelta dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione.

### 1.1. Caratteristiche della Banca e modello di Corporate Governance

Crédit Agricole FriulAdria è soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole Italia e appartiene al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. La banca da un lato fa della vocazione territoriale, della vicinanza e della relazione con il cliente il proprio punto di forza e dall'altro, essendo Crédit Agricole Italia sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A., presenta una vocazione internazionale facendo parte di un gruppo francese che è leader della banca retail in Europa.

Alla luce di quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza e, comunque, della normativa applicabile, la Banca, in funzione delle dimensioni e delle tipologie di attività svolte, direttamente e/o per il tramite di società del Gruppo, rientra tra le banche che la Normativa definisce "di dimensioni intermedie".

Il modello di governance previsto dallo Statuto è il sistema c.d. "tradizionale", basato sul binomio Consiglio di Amministrazione – Collegio Sindacale.

Il governo societario delle Società del Gruppo è demandato, secondo le rispettive competenze, a:

- Assemblea degli Azionisti;
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Direzione Generale.

---

<sup>1</sup> Disposizioni di Vigilanza per le Banche Circolare n. 285 del 17/12/2013 in particolare Parte Prima - Titolo IV; EBA (European Banking Authority) e ESMA (European Securities and Markets Authority) "Joint Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU ad Directive 2014/65/EU" del 26/09/2017; BCE "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" del 05/2017.

A completamento della struttura di governo societario ed al suo vertice, si colloca il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli Amministratori esecutivi, e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo, sovrintendendo, altresì, alle relazioni esterne ed istituzionali.

Si fa cenno che in data 15 ottobre 2019 il Comitato Esecutivo è stato revocato e il Consiglio di Amministrazione ha avocato a sé la citata funzione di gestione.

## **2. LINEE APPLICATIVE**

### 2.1. Principi Generali

La Normativa stabilisce che le banche sono tenute ad identificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale, finalizzata a garantire che gli organi di vertice svolgano efficacemente il ruolo ad essi attribuito, prevedendo che nei suddetti organi siano presenti soggetti:

- sotto il profilo qualitativo: *i)* pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (a titolo esemplificativo, funzioni di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non, componenti indipendenti, ecc); *ii)* dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio di Amministrazione e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca e del Gruppo Bancario; *iii)* con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca; *iv)* che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV; *v)* che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio;
- sotto il profilo quantitativo: il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

Le Disposizioni prevedono che l'attenzione vada posta su tutti i componenti, ivi compresi i Consiglieri non esecutivi in quanto compartecipi delle decisioni assunte dal Consiglio medesimo e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

La Normativa prevede, altresì, che, quali componenti il Consiglio di Amministrazione, devono essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della banca ed in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

La costituzione all'interno del Consiglio di Amministrazione di comitati, specializzati (con compiti istruttori, consultivi, propositivi, in particolare del Comitato Parti Correlate) ed in cui siano nominati anche componenti indipendenti, agevola l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui più elevato è il rischio che si verificano situazioni di conflitto di interessi.

### 2.2. La composizione quantitativa

La Normativa prevede, per le "banche intermedie", che il numero degli amministratori non superi, salvo motivati casi eccezionali, le tredici unità nel complesso.

Precisato, al riguardo, che lo Statuto di Crédit Agricole FriulAdria prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di Consiglieri non inferiore a cinque e non superiore a tredici, si rappresenta che l'Assemblea degli Azionisti del 12 aprile 2019 ha determinato una composizione del Consiglio formata da tredici Consiglieri, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021; è presente un Comitato consiliare, in

conformità alla Normativa, e precisamente il Comitato Parti Correlate, composto da tre componenti indipendenti.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio ritiene che il numero di componenti idoneo a consentire una funzionalità ed una efficacia dell'azione dell'Organo sia pari a tredici Consiglieri, di cui un Presidente e un Vice Presidente.

In aggiunta la Normativa specifica, altresì, che la composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale.

### 2.3. La composizione qualitativa

La verifica dei requisiti di idoneità forma parte della ordinaria attività di vigilanza della BCE sulla *governance* delle banche. Per lo svolgimento della sua funzione, la BCE può ricorrere a tutti i poteri previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile<sup>2</sup>; alcuni di questi poteri sono, a titolo esemplificativo, l'imposizione di condizioni o obblighi e l'emanazione di raccomandazioni afferenti le decisioni sulla professionalità e sull'onorabilità nonché la rimozione degli esponenti che risultino non soddisfare i requisiti previsti.

L'idoneità dei membri dell'organo amministrativo a ricoprire la carica è valutata sulla base di una pluralità di requisiti attinenti a: esperienza, onorabilità, conflitti di interesse e indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, adeguatezza complessiva.

Ciò premesso, ai fini dell'individuazione della composizione qualitativa considerata ottimale, vengono di seguito delineati i profili teorici dei candidati alla carica di Consigliere sulla base dei seguenti criteri: (i) rapporto appropriato tra consiglieri esecutivi e non esecutivi ed indipendenti; (ii) competenze diffuse e diversificate sotto i profili delle competenze manageriali e professionali; (iii) rappresentatività e conoscenza dei territori di riferimento nonché delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato; (iv) profili attitudinali; (v) onorabilità e correttezza; (vi) disponibilità di tempo; (vii) indipendenza; (viii) cumulo degli incarichi e (ix) diversificazione tra i generi.

### 2.4. Requisiti di professionalità

Trovano applicazione i requisiti e i criteri di idoneità previsti dal D.M. n. 169/2020, nonché le indicazioni delle Joint Guidelines EBA/ESMA e della Guida BCE, le quali prevedono che i componenti dell'organo amministrativo debbano possedere le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle funzioni loro attribuite; sono tenute in considerazione sia la conoscenza teorica, derivante da studi e/o da formazione, sia l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

L'autorevolezza e la professionalità dei Consiglieri devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca: è quindi fondamentale che, nel suo complesso, il Consiglio posseda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, in particolare, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

In modo più specifico, con riferimento ai requisiti di esperienza professionale e nel rispetto della vigente normativa, si raccomanda che i candidati al ruolo di Consigliere di Amministrazione di Crédit Agricole FriulAdria siano in possesso della conoscenza teorica e dell'esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:

---

<sup>2</sup> In particolare, ci si riferisce al Regolamento UE n. 1024 del 15/10/2013 cd. "Regolamento sull'MVU".

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica;
- territori presidiati;
- Gruppo Crédit Agricole e mercati internazionali;
- dinamiche del sistema economico finanziario e del contesto socio-economico di mercato;
- ESG (environment social governance).

Inoltre, considerata la vocazione al servizio delle imprese, dei territori e delle comunità di riferimento, si reputa che nel Consiglio debbano trovare espressione rappresentanze delle diverse componenti economiche presenti nelle aree di insediamento della Banca. Si ritiene, altresì, necessario che vengano valorizzati i profili attitudinali in grado di assicurare lo svolgimento ottimale dell'incarico da parte dei Consiglieri.

Le suddette competenze, come già evidenziato, possono essere acquisite, a seconda dei casi, attraverso l'esperienza pluriennale - ove possibile anche a livello internazionale - maturata in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni presso istituti di credito o finanziari o presso aziende, mediante l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali o di attività di insegnamento universitario o mediante l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni.

Fermi restando i criteri generali sopra indicati, con riferimento alle seguenti cariche, si presume che l'Esponente sia in possesso di requisiti di professionalità basati sulle soglie di seguito indicate:

1. Gli esponenti con incarichi esecutivi della Banca sono scelti tra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, alternativamente:
  - a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca.
2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al punto precedente o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
  - a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e prevalente nei settori sopra richiamati;

- b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei punti precedenti.

Il Direttore Generale è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità comparabili con quella della Banca.

Ai fini della sussistenza dei requisiti in argomento si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Almeno due dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del collegio sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o delle attività di cui al punto 1 di cui sopra. Il Presidente del collegio sindacale è scelto tra le persone che abbiano maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta per i sindaci effettivi.

In aggiunta ai requisiti di cui sopra, sono prese in considerazione anche le caratteristiche e le capacità personali dell'esponente quali: integrità, risolutezza, comunicazione, capacità di giudizio, approccio orientato alla qualità e alla clientela, leadership (cfr. allegato 1 - "soft skills", indicate dalle Joint Guidelines EBA/ESMA).

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che tutte le competenze sopraindicate siano rappresentate all'interno dell'Organo Amministrativo in quanto la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarietà dei profili professionali e favorisce la dialettica e l'efficiente funzionamento del medesimo Consiglio.

Ciascuna candidatura deve essere corredata da curriculum vitae<sup>3</sup>, riportante evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti sopraindicati, nonché di una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e la loro accettazione della candidatura.

### 2.5. Requisiti di onorabilità

Considerata l'importanza dei requisiti di onorabilità anche sotto l'aspetto reputazionale, è necessario che i candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione rispettino i parametri sotto riportati.

---

<sup>3</sup> Il curriculum vitae deve essere redatto dal candidato sia in italiano che in inglese.



1. Non possono ricoprire incarichi di esponente presso la Banca coloro che:
  - a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 c.c.;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
    2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
    3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del Testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187 -quater del Testo unico della finanza.
2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - e) dal comma 1, lettera b), n. 1, se di durata pari o superiori a un anno, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
  - f) dal comma 1, lettera b), n. 2 e n. 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai punti 1 e 2 del presente capitolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Autorità di vigilanza competente.
4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 in tema di requisiti di onorabilità e le disposizioni di cui all'art. 4 del predetto decreto in tema di situazioni impeditive.

Trovano, altresì, applicazione gli elementi di valutazione indicati nelle Joint Guidelines Eba/Esma e nella Guida BCE, fatta salva la presunzione di innocenza applicabile.

La mancanza dei requisiti ivi previsti determina l'impossibilità di assumere la carica o comunque la decadenza dalla stessa.

Un esponente di nuova nomina sarà considerato in possesso dei requisiti di onorabilità in assenza di elementi che suggeriscano il contrario e in assenza di dubbi fondati sull'onorabilità del soggetto stesso.

#### 2.6. Disponibilità di tempo

Tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno dell'Ente.

Viene raccomandato che, ai fini dell'individuazione delle candidature a Consigliere di Amministrazione, i candidati assicurino un'adeguata disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura, della qualità e della complessità dello stesso, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati consiliari, di cui il candidato potrebbe essere componente. A supporto di ciò, si rappresenta che nell'esercizio 2020 si sono tenute numero otto riunioni del Consiglio di Amministrazione e numero dieci riunioni di Comitato Parti Correlate.

A supporto della quantificazione degli impegni (giorni/anno), va ricordato che una analisi statistica condotta da BCE sul time commitment dichiarato da un consigliere non esecutivo è in media 2,8 giorni a riunione (preparazione e partecipazione alla seduta).

Occorre anche considerare l'impegno necessario per la partecipazione ad iniziative di *induction*, promosse dalla Banca e finalizzate a fornire ai Consiglieri di Amministrazione un'adeguata conoscenza del Gruppo, del modello di business, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento nonché dei profili di corretta gestione del rischio. Il Consiglio di Amministrazione raccomanda di prendere parte con assiduità alle diverse iniziative formative che saranno organizzate.

Ai tempi dedicati alle riunioni sono, naturalmente, da aggiungere quelli necessari a ciascun Consigliere per la loro preparazione e i trasferimenti. A questo proposito si evidenzia come, sulla base dell'esperienza maturata, l'impegno del Presidente del Consiglio di Amministrazione sia tale da assorbire, per lo svolgimento del proprio ruolo, una rilevante parte del tempo di ciascuno; risulta, quindi, opportuno che gli azionisti individuino i profili di candidati che possano essere chiamati a ricoprire queste cariche, tenendo in debito conto tale circostanza.

In considerazione di quanto esposto e richiesto dalla Normativa, si raccomanda che i candidati e, successivamente, i nominati Consiglieri di Amministrazione accettino la carica solo se ritengano di potervi dedicare il tempo necessario, e ove gli stessi possano assicurare assidua partecipazione alle attività dell'Organo e del Comitato interno, tenendo conto di diversi fattori, quali:

- il numero degli incarichi ricoperti in altri enti, nonché le dimensioni e la situazione degli enti in cui sono ricoperti, unitamente a natura, portata e complessità delle attività;
- degli altri impegni e/o delle circostanze di natura personale e professionale;
- della natura, della portata e della complessità delle funzioni svolte, anche in ragione delle dimensioni, della situazione societaria e della ubicazione della Banca.

Si raccomanda pertanto di considerare per ogni incarico l'impegno in termini di giorni necessario a svolgere ogni occupazione.

## 2.7. Limiti al cumulo di incarichi

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono assumere incarichi esecutivi di amministrazione e direzione, né di controllo in altri gruppi bancari o assicurativi, fatta eccezione per il Gruppo Crédit Agricole.

Ciascun esponente della banca, inoltre, non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- b) n. 4 incarichi non esecutivi;

Ai fini del calcolo dei limiti predetti si include l'incarico ricoperto nella Banca.

Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:

- a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- b) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- c) quale sindaco supplente.

Per il calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi:

- a) all'interno del medesimo gruppo;
- b) in banche appartenenti al medesimo schema di protezione istituzionale;
- c) nelle società non rientranti nel gruppo, in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4 (1), punto 36.

Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui alle lettere a), b) e c) è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo rispetto ai limiti indicati nel presente articolo è consentita a condizione che non pregiudichi la possibilità per l'esponente di dedicare all'incarico presso la banca tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni.

L'incarico non esecutivo aggiuntivo non è consentito all'esponente che:

- a) ricopre presso la banca il ruolo di amministratore delegato, direttore generale o presidente del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o di altro comitato endoconsiliare;
- b) beneficia, per gli altri incarichi, dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dal comma 4.

L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente comma non può beneficiare dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dal comma 4.

L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, fatti salvi i limiti del comma 5, è consentito solo previa valutazione dell'organo competente e nel rispetto delle indicazioni e del processo tempo per tempo definito dall'Autorità di Vigilanza. Se l'incarico non esecutivo aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nella Banca, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità; viceversa, se un esponente già in carica presso la Banca intende assumere un incarico non esecutivo aggiuntivo, l'incarico aggiuntivo

non può essere assunto prima che l'organo competente abbia svolto le proprie valutazioni. Ai fini della valutazione l'organo competente prende in considerazione, tra l'altro:

- a) la circostanza che l'esponente ricopra nella banca un incarico esecutivo o sia un componente di comitati endoconsiliari;
- b) la dimensione, l'attività e la complessità della banca o di altra società commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo;
- c) la durata dell'incarico aggiuntivo;
- d) il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi.

Si evidenzia che il limite al cumulo degli incarichi è previsto per le banche di maggiori dimensioni e complessità operativa. Pertanto tali disposizioni non si applicano per Crédit Agricole FriulAdria S.p.A., classificata banca di dimensioni intermedie.

Restano ferme le previsioni in tema di cumulo degli incarichi previsti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione, nonché i divieti di cariche tra intermediari concorrenti di cui all'art. 36 della L. 214/2011.

### 2.8. Incompatibilità (c.d. 'Interlocking')

In conformità all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011<sup>4</sup>, e all'art. 2390 del Codice Civile ("Divieto di Concorrenza"), si raccomanda che nelle liste da presentarsi per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente valutata l'insussistenza attuale e prospettica di cause di incompatibilità.

### 2.9. Indipendenza

Tutti i componenti, esecutivi e non, del Consiglio di Amministrazione devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 16 comma 7 del vigente Statuto, almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati deve essere costituito da Consiglieri che, secondo i requisiti di legge, possano essere qualificati come indipendenti. Restano fermi ed applicabili, anche ai fini della presente Policy, i requisiti di indipendenza per gli amministratori indipendenti previsti nell'art. 16, comma 7, dello Statuto Sociale, ai sensi del quale non possono essere nominati consiglieri indipendenti i seguenti soggetti:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Banca, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

---

<sup>4</sup> "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", art. 36 Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari: "1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. 2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici. 2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente. 2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

- b) coloro che sono legati alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera a) che precede, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Fatte salve le disposizioni di legge o statutarie, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
- 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;
  - 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
  - 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b) è un partecipante nella banca, intendendosi per "partecipante" un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB e delle relative disposizioni attuative<sup>5</sup>;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra

---

<sup>5</sup> Si veda, in particolare, l'art. 19 TUB, ai sensi del quale è soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni nella banca che comportino il controllo, la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto almeno pari al 10% del capitale

l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni del comma precedente si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle indicate nei medesimi commi.

### *2.9.1. Indipendenza di giudizio*

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che tutti i suoi componenti, esecutivi e non, devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti.

Fermi i casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, al fine di preservare appieno l'autonomia di giudizio dei componenti l'organo amministrativo della Società, il Consiglio raccomanda che:

- a) al momento della nomina, i candidati non si trovino in situazioni personali e finanziarie che possano creare conflitti di interesse e anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei componenti l'organo amministrativo;
- b) i candidati non abbiano ricoperto al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse della Banca.

Al riguardo si precisa che la presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'esponente non possa essere considerato idoneo; diversamente ciò si verifica quando il conflitto di interessi comporta un rischio rilevante e qualora non sia possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente il conflitto di interessi sulla base delle politiche approvate dalla Banca. Si ritiene, a titolo non esaustivo, che rientrino quali potenziali situazioni di conflitto d'interesse le seguenti casistiche:

- **Personale:**
  - stretti legami personali (coniuge, convivente more uxorio, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora) con un componente del Consiglio di Amministrazione, personale che riveste ruoli chiave o azionisti qualificati del Gruppo Crédit Agricole;
  - l'esponente è parte di un procedimento giudiziario contro il Gruppo Crédit Agricole;
  - l'esponente svolge in misura significativa attività di impresa, anche costituita sotto forma di società, con il Gruppo Crédit Agricole.

- **Professionale:**  
al momento della nomina o nel corso degli ultimi cinque anni:
  - l'esponente nominato o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali ricopre allo stesso tempo una posizione dirigenziale o di alto livello nel Gruppo Crédit Agricole;
  - intrattiene una relazione commerciale significativa con il Gruppo Crédit Agricole.

La significatività dell'interesse commerciale dipenderà dall'entità del valore (finanziario) che questo rappresenta per l'attività dell'esponente nominato o del suo stretto familiare.

- **Finanziario:**  
al momento della nomina l'esponente nominato o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali detiene un *interesse finanziario notevole* o un'*obbligazione finanziaria notevole* nei confronti:
  - del Gruppo Crédit Agricole;

- di uno qualsiasi dei clienti del Gruppo Crédit Agricole;
- di uno qualsiasi dei concorrenti.

Sono esempi di obbligazioni/interessi finanziari le partecipazioni, gli altri tipi di investimenti e i crediti.

Il carattere notevole dell'interesse o dell'obbligazione dipende dall'entità del valore (finanziario) che questi rappresentano per le risorse finanziarie dell'esponente nominato.

➤ **Politico:**

al momento della nomina o nel corso degli ultimi due anni:

- l'esponente nominato o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali ricopre una posizione di elevata influenza politica.

Si può avere "elevata influenza" politica a ogni livello: locale (ad esempio il sindaco), regionale o nazionale (ad esempio nell'ambito del governo); nel caso di impiegato pubblico (ad esempio nelle amministrazioni pubbliche) e rappresentante di uno Stato.

La rilevanza del conflitto di interessi dipende da eventuali obblighi o poteri specifici derivanti dal ruolo politico che impedirebbero all'esponente di agire nell'interesse dell'ente vigilato.

Tutto quanto sopra indicato non pregiudica la presenza di rappresentanti degli azionisti in seno all'organo di amministrazione.

In relazione alla quantificazione di *obbligazione finanziaria notevole* si considera potenziale situazione di conflitto per obbligazione finanziaria notevole l'esposizione diretta e indiretta dell'esponente bancario verso il Gruppo Crédit Agricole quando questa rappresenta complessivamente più del 50% delle esposizioni complessive (inteso come accordato) detenute dallo stesso esponente nei confronti del sistema bancario, così come rilevabile dal flusso di ritorno della Centrale dei Rischi.

Inoltre, con specifico riferimento alla verifica del requisito di indipendenza in capo agli esponenti individuati come amministratori indipendenti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto, nonché ai componenti del Collegio Sindacale, il precedente limite percentuale di esposizione Gruppo/Sistema viene ridotto al 20%.

Nella quantificazione delle esposizioni non si considerano come rilevanti: i) i crediti personali garantiti (ad esempio mutui ipotecari privati) non privilegiati (ossia alle condizioni di mercato standard per la Banca) che siano in bonis; ii) tutti gli altri crediti non privilegiati garantiti e in bonis di importo inferiore a 200.000,00 euro, oltre ai plafond di utilizzo su carte di credito e l'apertura di credito in c/c ad uso personale; iii) i finanziamenti concessi all'esponente in quanto dipendente di una entità del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

### 2.10. Quote di genere

Al fine di assicurare un adeguato confronto all'interno dell'organo, fermo quanto previsto dalla normativa regolamentare tempo per tempo vigente, si ritiene importante che la composizione degli organi rifletta un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di genere.

Si raccomanda, pertanto, che si tenga conto del criterio di genere nella presentazione delle candidature e che, in ogni caso, sia garantita la presenza di almeno due componenti del genere meno rappresentato nell'organo di appartenenza.

### **3. PROCEDURA DI NOMINA**

La procedura di nomina è disciplinata dal vigente Statuto, riportato in estratto in allegato (allegato 2 – Estratto Statuto).

Il Consiglio sottolinea che la proposta di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere accompagnata da:

- copia fotostatica di documento di identità e del codice fiscale;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, desunta da un *curriculum vitae* del candidato, redatto in lingua italiana ed inglese, che deve contenere un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali. In particolare:
  - dati anagrafici;
  - formazione, con il dettaglio dei titoli ed abilitazioni conseguiti e della formazione ricevuta, nonché della formazione eventualmente in corso o programmata;
  - esperienza professionale, con il dettaglio delle attività svolte in ciascuna di esse (denominazione e tipologia di organizzazione presso cui è stata svolta l'attività, natura e durata dell'attività), evidenziando in particolare l'esperienza professionale maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari;
  - cariche societarie ricoperte (evidenziando quelle esecutive) incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti *no-profit*) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali.

Dalle esperienze indicate nel *curriculum vitae*, adeguatamente dettagliato, dovrà essere riscontrabile il possesso delle conoscenze di base nel settore bancario richiesto a tutti i candidati;

- una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché da eventuali regolamenti interni e l'accettazione della candidatura (allegato 3 - facsimile dichiarazione di accettazione della candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione e sussistenza dei requisiti);
- una dichiarazione dei medesimi attestante l'insussistenza di incarichi che siano incompatibili con il ruolo di esponente di Crédit Agricole FriulAdria, ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011 (allegato 4 - facsimile dichiarazione interlocking).

#### 3.1. Questionario "Fit & Proper" BCE

I candidati dovranno altresì compilare il questionario "Fit & Proper", recentemente introdotto dalla BCE.

Il modello attualmente vigente è quello di cui all'allegato 5 ma occorre precisare che la "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità", pubblicata nella sua versione finale nel maggio scorso, rinvia ad un nuovo formato, assai più esteso, allegato per completezza come allegato 6.

Ancorché il testo chiarisca che tale nuovo questionario non possa essere utilizzato nel "*Fit & Proper application process*" in quanto ogni Paese dovrà adottare il proprio, esso precisa altresì che contiene gli elementi che BCE si aspetta di ricevere ai fini della valutazione di adeguatezza dell'amministratore.

La struttura di questo nuovo questionario, pur meglio aderendo in realtà al caso in cui sia il Consiglio in carica a proporre i nuovi amministratori, contiene numerosi elementi utili, tra



cui ad esempio, l'interesse a partecipare (e se del caso a presiedere) ai comitati endoconsiliari e altri dettagli rispetto ai paragrafi precedenti (professionalità, reputazione, onorabilità, disponibilità di tempo, conflitti di interesse).

In questo contesto incoraggiamo i candidati a fornire, in tutto o in parte, tali informazioni aggiuntive nell'ambito del curriculum o di un suo allegato sin dal momento della presentazione della propria candidatura, ricordando che l'esame "*Fit & Proper*" di ciascun Consigliere e del Consiglio nel suo complesso sarà uno dei primi compiti del neominato Consiglio.

#### **4. ELENCO ALLEGATI**

<i>Allegato</i>	<i>Descrizione</i>
1	: "Soft Skills", indicate nelle Joint Guidelines EBA/ESMA
2	: Estratto dallo Statuto di Crédit Agricole Italia S.p.A.
3	: Facsimile dichiarazione di accettazione della candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione e sussistenza dei requisiti
4	: Facsimile dichiarazione interlocking
5	: Questionario Annex 1 BCE e relativo consenso privacy
6	: Facsimile questionario BCE Fit & Proper